

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

RICORSO IN APPELLO

Nell'interesse della soc. **GRP MEDIA srl** in liquidazione (C.F. 11180650019) con sede legale in Torino (TO), Lungodora Firenze n. 123/bis, in persona del legale rap.te p.t. Mauro Lazzarino (LZZMRA47L13C621P) rap.ta e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Roberto Zazza (ZZZRRT45L11H501Y) e Fabrizio Magliaro (MGLFRZ69E07H501G) entrambi del Foro di Roma presso lo studio dei quali è elettivamente dom.ta in Roma, Viale Giuseppe Mazzini, 73 giusta procura in calce al presente atto su foglio separato; i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax: 06.3216398 e indirizzi di PEC: robertozazza@ordineavvocatiroma.org _____ e/o fabriziomagliaro@ordineavvocatiroma.org _____

-appellante-

contro

- Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro l.r.p.t.;
- Presidente del Consiglio dei Ministri p.t. nella qualità personale e quale Presidente del Consiglio dei Ministri;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro l.r.p.t.;
- Presidenza della Repubblica, in persona del Presidente p.t., non costituito.

Tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato

-Amministrazioni appellate-

e nei confronti di

- Auditel srl in persona del l.r.p.t. non costituita;
- Telenorba spa in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Isabella Loiodice e Pasquale Procacci;

-contro-interessate-

e con l'intervento *ad opponendum* di

-A.L.P.I. (Associazione per la Libertà e il Pluralismo dell'Informazione)Radio TV in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aldo Loiodice, Carlo Edoardo Cazzato, Antonio Catricalà;

-Associazione TV Locali in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tommaso Di Nitto Carlo Edoardo Cazzato, Antonio Catricalà;

-interveniendo ad opponendum-

per l'annullamento/riforma previa concessione di più idonea misura cautelare

della Sentenza n. 2814/2020 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Terza emessa in data 4.12.2019, pubblicata in data 3.03.2020

-non notificata- resa nel giudizio R.G. 6605/2018 con la quale sono stati respinti il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti con i quali la GRP Media srl ha impugnato:

• quanto al ricorso introduttivo:

per l'annullamento - *previa declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1, comma 163 della Lg 208/15 e del DPR 146/17;*

- *del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico datato il 20.10.2017 ed epigrafato "Modalità di presentazione delle domande per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali" compresa la modulistica allegata: DM pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10.11.2017;*

- *del presupposto D.P.R. n. 146 del 23.08.2017 epigrafato: "Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali", relative tabelle allegate nn. 1 e 2, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 239 in data 12 ottobre 2017; ed ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente anche non conosciuto.*

• quanto ai primi motivi aggiunti:

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - *del Decreto Direttoriale registro Ufficiale Int. 0058806.01.10.2018 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2016 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi*

soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23.10.2017 n. 146 come riportati negli allegati A e B anch'essi impugnati;

- gli allegati A (graduatoria definitiva) e B (Importi spettanti) al Decreto Direttoriale registro Ufficiale Int. 0058806 del 1.10.2018 di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o conseguente anche non conosciuto tra i quali anche il Decreto Direttoriale prot. 45870.12.07.18 unitamente agli elenchi ad esso allegati; il Decreto Direttoriale prot. 46044.13.07.2018; la relazione istruttoria protocollo 58527 del 28.09.18 non conosciuta; la relazione istruttoria 45823 del 12.07.18 non conosciuta; nota 53504.04.09.2018.

• quanto ai secondi motivi aggiunti:

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del Decreto Direttoriale MISE AOO_COM.REGISTROUFFICIALE. Int. 0014060.25.02.2019 mediante il quale il D. G. del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e postali – Divisione V – Emittenza radiotelevisiva- Contributi ad integrazione del decreto direttoriale del 1° ottobre 2018, che ha approvato la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2016 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 5 del D.P.R. n.146/2017, ha autorizzato a procedere alla liquidazione di un secondo acconto nella misura del 40 % alle suddette emittenti a valere sugli impegni di spesa assunti sul capitolo 3125, con il decreto n. 6994 del 22 dicembre 2016, fino all'occorrenza della somma di 38.824.511,18 euro, e con il decreto n. 7891 del 5 marzo 2018 fino all'occorrenza della somma di 39.882.159,33 euro, con eventuale compensazione delle somme di cui i beneficiari risultino debitori nei confronti del Ministero, ai sensi del comma 7 dell'articolo 5 del D.P.R. n. 146/2017 di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connessi anche se non conosciuto;

- del Decreto Direttoriale registro Ufficiale Int. 0024080.09.04.2019 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2017 delle emittenti televisive a carattere commerciale, la graduatoria definitiva e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23.10.2017 n. 146 come riportati negli allegati A e B anch'essi impugnati;

- gli allegati A (graduatoria definitiva) e B (Importi spettanti (Fascia A – Fascia B) al Decreto Direttoriale registro Ufficiale Int. 0024080.09.04.2019 di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o conseguente anche non conosciuto tra i quali anche il Decreto Direttoriale registro Ufficiale Int. 0079371.20.12.2018 unitamente agli elenchi ad esso allegati e la relazione istruttoria prot. n. 22575 del 3.04.2019.

/**/**/

L'odierna ricorrente GRP Media srl ha svolto attività di fornitore di servizi media audiovisivi, editoriali, informativi, quale emittente locale - anche tramite la testata televisiva GRP Monitor- in tutto il Piemonte ad esclusione della provincia del Verbanò; Cusio; Ossola.

L'attività della ricorrente, come quella di tutto il sistema radio-televisivo locale è stata stravolta dall'emanazione del DPR 146/2017 rubricato: “*Modalità di presentazione delle domande per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali*” e dalle successive attuazioni.

Con ricorso al Presidente della Repubblica, successivamente trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione (TAR del Lazio sede di Roma sezione Terza con il numero di Ruolo Generale 6605/2018), l'odierna appellante ha iniziato la propria lotta per contrastare lo stravolgimento del settore.

Ha quindi impugnato dapprima il DM epigrafato “*Modalità di presentazione delle domande per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali*” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10.11.2017 unitamente all'atto presupposto di cui è attuazione ovvero il richiamato DPR D.P.R. n. 146 del 23.08.2017.

Le ragioni dell'impugnativa possono sintetizzarsi, in questa sede e nel rispetto della richiesta *concinnitas* processuale, mediante il richiamo ai soli motivi di ricorso: “1) *Incostituzionalità dell'art. 1 comma 163 lg 208/05 in relazione all'art. 15, 2 comma della lg Costituzionale n. 243/12 ed all'art. 76 Cost. per eccesso di delega. 2) Incostituzionalità del DPR 146/17 per violazione degli artt. 5 e 21 Cost. e subordinatamente sussumibile in vizio di contraddittorietà e di ragionevolezza. Illegittimità per violazione dell'art. 101, 102 e 106 TFUE e dell'art. 107 e 117 TFUE e della lg 78/99; violazione dell'art. 1 comma 163 della lg 208/18, abuso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà con i principi della delega,*

violazione dell'art. 11 preleggi del cc. 3) Del DM Mise.” Espressamente qui richiamati integralmente nello sviluppo narrativo.

L'attuazione del regolamento impugnato cristallizzata dall'emanazione delle graduatorie ha imposto alla GPR successive impugnative.

Per mezzo di motivi aggiunti ha quindi impugnato in data 30.11.2018 il Decreto Direttoriale - registro Ufficiale Int. 0058806.01.10.2018 - con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2016; l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, tutti i successivi atti connessi e conseguenti come sopra meglio descritti.

Nelle more, l'intervenuta approvazione della graduatoria per l'anno 2017 ha imposto alla GRP la notifica di ulteriori motivi aggiunti in data 24.04.2019.

L'odierna appellante ha così impugnato il Decreto Direttoriale - registro Ufficiale Int. 0024080.09.04.2019 - con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2017 nonché la graduatoria definitiva e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari tutti i successivi atti connessi e conseguenti come sopra meglio descritti, oltre all'intervenuto Decreto Direttoriale MISE AOO_COM.REGISTROUFFICIALE.Int. 0014060.25.02.2019.

Una bulimia di provvedimenti e uno continuo aggravio del sistema giustizia che si è tentato invano di fermare mediante le richieste di sospensione cautelare, rimaste sempre inascoltate.

Gli atti impugnati con i motivi aggiunti portando lo stigma della illegittimità e incostituzionalità loro derivata degli atti presupposti oggetto di impugnativa con il ricorso principale riproducevano quindi i medesimi motivi.

L'emanazione in pendenza di giudizio delle l. 18/2018 e della l. di bilancio 2018 imponevano l'estensione dell'impugnativa e dei motivi anche all'art.4 bis della intervenuta l. 18/2018 e all'art 1 c. 1034 legge di bilancio 2018.

I motivi di doglianza quindi richiamati riproducono il ricorso principale con la specifica e integrazione nei secondi motivi aggiunti del motivo: “ 3) *Violazione e o*

falsa applicazione di legge art. 97. Cost. eccesso di potere per illogicità errore in fatto e diritto contraddittorietà con precedenti provvedimenti e intrinseca, travisamento dei fatti e dei presupposti. Ingiustizia manifesta disparità di trattamento.”.

Successivamente all'Udienza Pubblica dello scorso 4.12.2019 il TAR adito tratteneva la causa in decisione.

Con sentenza n. 2814/2020 pubblicata in data 3.03.2020 definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. n. 6605/2018 lo rigettava integralmente.

/**/*/

È opportuno per *concinmitas* e chiarezza scolpire i passaggi normativi essenziali alla esposizione degli specifici motivi di doglianza.

1) Il settore della telediffusione locale; costituito da micro-imprese che svolgono un'attività economica, ma tuttavia di precipua rilevanza costituzionale ex art. 21 Cost., è stato destinatario di misure di sostegno normate con la legge 448/98, e da successivi regolamenti di attuazione per l'attribuzione ed erogazione dei fondi stessi. Il perno strutturale del sistema erano: la località - rapporto tra utenza/territorio e informazione/cultura/intrattenimento, sia come produzione che come platea di fruizione la ripartizione su base strettamente regionale dei fondi tra le imprese beneficiarie. Basterà qui richiamare il decreto MISE 06.08.2015. Il decreto regola in modo chiaro (art. 1, 3) la "località" specifica dell'impresa e le limitazioni alle sue capacità espansiva condizionata solo da incrementi di fatturato e dipendenti.

1a) Il sistema, stante la potestà concorrente delle Regioni ex art. 117 Cost., fu integrato da leggi Regionali di sostegno. Non tutte le Regioni, né in modo uniforme, hanno però legiferato sul punto: basti qui citare LR Sardegna 22/98 modificata con LR 3/15, LR Toscana 34/13 che modifica le precedenti 35/00 e 22/02; LR Molise n. 11/15 e successive modifiche e infine LR Veneto n. 12/15. La Regione Piemonte non risulta abbia legiferato sul punto.

2) Il legislatore nazionale ritenne di dover migliorare il sistema sopra delineato proprio in ossequio alla sua valenza costituzionale; a tal fine nella lg 208/15 (legge di stabilità per il 2016) vennero inseriti nell'art. 1 i seguenti commi: "160. Per gli

anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate ...”; “... sono riversate ... per essere destinate ...; “b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro in ragione d'anno, di un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ...”;

162. Nel Fondo di cui al comma 160, lettera b), confluiscono altresì le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale 163. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative 164 ...”.

Il DPR è stato emanato il 23.08.2017 con il n. 146 e pubblicato il 12.10.2017 in GU n. 239.

Il disegno di riorganizzazione finanziaria del fondo fu realizzato con la l. 198 del 26.10.2016 e la precedente provvista Mise, specifica per le emittenti in ambito locale (cfr comma 162): confluì nel più ampio contenitore del “fondo per il pluralismo e l'innovazione” (cfr comma 160, b) ed art. 1, 2 lett. b) lg 198/16).

Ai nostri fini rileva direttamente solo la costituzione del Fondo unico ed il suo plafond, null'altro la lg 198/16 disponendo per il settore radio televisivo locale.

3) Con decreto Mise del 20/10/17 pubblicato in G.U. n. 263 del 10.11.2017 furono emanate le norme attuative che, tramite la relativa modulistica allegata rendevano concretamente possibile l'attuazione del dettato normativo determinando i requisiti di accesso, ai benefici, la graduazione di una graduatoria nazionale tramite

l'attribuzione di un punteggio in relazione ai requisiti in possesso del singolo partecipante.

La legge di Bilancio 2018 ovvero la l. n. 205 del 27.12.2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” al comma 1034 nonché l'art. 4 del decreto legge 91 del 2018 convertito dalla legge 21.09.2018 n. 108 hanno recepito i criteri sanciti dal DPR - Regolamento.

La questione di cui trattasi è oggetto di molteplici impugnazioni da parte di diverse emittenti televisive, la stessa ricorrente ha altresì impugnato, e sono attualmente pendenti le graduatorie 2018 e 2019 con ricorsi iscritti ai numeri di ruolo generale 126/2020 e 6125/2020.

Ferve poi un dibattito politico/amministrativo che ha visto anche il coinvolgimento dell'AGCM.

Con protocollo n. 0040015 del 20.05.2020, infatti, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nello svolgimento dei poteri di vigilanza e precisamente del potere conferitogli dall'art. 21 legge 287/1990, ha segnalato le problematiche di carattere concorrenziale emerse dall'applicazione del DPR 146 al: Presidente del Senato della Repubblica; Presidente della Camera dei Deputati; Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministero dello Sviluppo Economico.

A quando è dato sapere la segnalazione ad oggi non ha ottenuto significativi riscontri da parte dei competenti organi.

Nelle more della redazione dell'appello, che ai fini della notifica ha beneficiato delle sospensioni previste dalla normativa Covid, il distorto, incostituzionale e illegittimo sistema di distribuzione dei contributi che si combatte è dilagato, straripando al punto di condizionare anche le distribuzioni dei fondi destinati alle televisioni locali per l'emergenza COVID-19 dal decreto rilancio: art 195 comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 attuata dal DM 12.10.2020.

Le somme infatti sono state ripartire sulla base della graduatoria DPR 146/2017 continuando così ad arricchire chi più ha preso e ad impoverire chi meno ha preso. Questo sistema va fermato!

La GRP MEDIA srl come sopra rap.ta difesa e dom.ta con il presente ricorso propone appello avverso la sentenza n. 2814/2020 emessa in data 4.12.2019 dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma Sezione Terza nel ricorso R.G. 6605/2018, pubblicata in data 3.03.2020 e mai notificata per i motivi di seguito qui esplicitati:

MOTIVI

E' opportuno preliminarmente esplicitare al Collegio il pensiero metagiuridico, che turba l'odierno appellante e i suoi difensori.

Il primo più evidente indizio è l'aver negletto, il legislatore, la chiara indicazione del Consiglio di Stato in sede referente, sulla necessità di un regime transitorio di verifica dei dati.

Tanto avrebbe consentito: di evitare l'eterogenesi dei fini (che presuppone però la buona fede) a causa della insufficiente verifica, almeno prospettica, dei dati oggettivi.

La verifica di efficacia della normazione rispetto alla *ratio* normativa, la qualità e quantità dei danni collaterali che tali sono per chi si siede a tavola, ma non per chi deve rivestire la parte del pitocco Iro.

Ma tant'è alla lenta evoluzione darwiniana si e' preferito *l'homo homini lupus*.

Per dirlo con maggior eleganza (logo della Giuffrè) "*multa paucis*" tipico di ogni Lobby.

Il presente atto di gravame trova sicuro conforto nei due pareri del Consiglio di Stato in sede referente e nella segnalazione AGCM qui utili richiamare in quanto chiave di lettura e contenuto integrante tutti i motivi del presente Appello.

//*/*

1) Censurabilità del capo di rigetto del primo motivo del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti. Vizio di Costituzionalità per violazione e/o inesatta applicazione degli artt. 76, 77 Cost. , 81, 97 I comma e 117 Cost. Conseguente vizio di legittimità ax artt. 17 II e II comma legge 400/1988. Violazione del principio *Jura Novit Curia* e dell'art. 1. Legge Cost. n. 1/1948. Error in iudicando. Insufficiente, contraddittoria e/o omessa motivazione.

Incostituzionalità dell' articolo 4 bis legge 81/2018, sulla pregiudiziale di inammissibilità. Insufficienza di motivazione della sentenza 2814/2020. Omessa declaratoria di illegittimità del DPR 146/2017viziato di eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.

L'iter argomentativo sul punto è viziato dall'aver fatto riferimento alla legge "Costituzionale" n. 243/2012 - virgolette in Sentenza - che correttamente il Collegio identifica come attuativa dell'art. 81 Cost. Evidente *Lapsus Calami* tralaticio del Ricorso Straordinario al Capo dello Stato.

La lettura delle note al testo normativo citato avrebbe facilmente chiarito che l'eccezione si radicava nel tratto del *Fiscal Compact* (Consiglio UE 2/3/12) recepito con la Legge Costituzionale 1/2012. L'ambito dell'eccezione attraeva dunque gli articoli 97, I comma e 117 Cost. Questo il perimetro di riferimento per le valutazioni di costituzionalità delle norme impugnate e della legittimità del DPR e dei successivi derivati DM e Decreti Direttoriali di approvazione delle graduatorie. Come anche reso evidente dal III motivo dei secondi motivi aggiunti.

Nel primo punto il Collegio opta per un'interpretazione letterale dell'art.81,VI comma Cost.: omettendo di valutare il criterio dettato dalla l. 243/2012 che vieta ogni norma che abbia rilievo locale; ponendosi come norma interpretativa strumentale nella redazione della Legge di Bilancio in conformità con la legge Costituzionale 1/2012.

Prendendo in prestito principi tipici del diritto penale si potrebbe dire che si tratta di un reato di pericolo che in quanto tale prescinde dall'evento.

Il Collegio ha evitato di prender posizione *ex officio* sulla costituzionalità dell'art 4.bis l.81/2018.

“Peggio la toppa dello strappo” mai proverbio fu più efficace.

Perché una tale forzatura scorretta ed incostituzionale, infatti, se non per la “coscienza” che il ricorso di GRP Media sollevava per la prima volta articolatamente la questione di incostituzionalità di un sistema congeniato a tavolino?

La sentenza impugnata evita di affrontare *funditas* il problema, pur chiaramente evidenziando con eufemismo l'irriducibile incostituzionalità dell' art. 4 bis della legge di conversione 81/2018.

E' significativo che l'art.4 bis sia stato inserito nella legge di conversione quando la tesi dell'odierna appellante erano ben note dal 9.03.2018 data di presentazione del Ricorso Straordinario.

Il Collegio facendo uso dell'art. 11 preleggi limita l'importo della norma agli anni precedenti al 2019, ma come detto non risolve *funditas* il problema.

1b)Il DPR 146 impugnato presenta due consecutivi e connessi vizi invalidanti: l'eccesso di delega - artt. 76 e 77 Cost. - e la violazione dell'art. 17, II e III comma 1. 400/1988.

Iniziando dal secondo sarà sufficiente evidenziare come la connessione del limite dei 100 al beneficio abnorme di spartirsi il 95% del finanziamento e l'incremento del parametro Auditel dal 17% al 30% nella successiva modifica non siano stati sottoposti alla valutazione del Consiglio di Stato in sede consultiva (forse perché si era già espresso più che dubitosamente) .

Manca nella delega ogni potestà abrogativa di leggi vigenti posteriori come la l. Cost. 1/2012 e la l. 243/2012 comunque impensabile perché in contrasto con l' art. 97 I comma, Cost., che obbliga alla coerenza con l'ordinamento della UE.

In breve norme coperte da riserva di legge.

In ogni caso proprio la eventuale capacità abrogativa dovendosi risolvere il nodo del citato conflitto tra località e nazionalità, obbligava ad una più puntuale precisazione dei criteri generali.

Lo stesso Collegio, contraddicendo le proprie conclusioni dichiara che: *“per quanto certamente ampia sia la “delega”... non può affermarsi che siano assenti o indeterminati i principi e i criteri direttivi ... i quali, in realtà, sono delineati attraverso l'indicazione degli obbiettivi ...”* che però dalla stessa elencazione fattane risultano essere solo generici principi e non certo specifici criteri.(cfr. pg.21 della sentenza impugnata)

A conferma scrive il Collegio: “*che gli obbiettivi possono fungere all’occorrenza da criteri alla luce dei quali valutare la conformità...della fonte secondaria*” in breve al più *ratio juris* e non la più cogente *ratio legis* .”

Una vera tautologia che realizza una insufficienza di motivazione.

Quanto alla censura di carenza di fatti probanti nel proporre l’eccezione, basterà qui richiamare i nostri ricorsi e le nostre difese che per *concinnitas* processuale si intendono tutti richiamati e integralmente trascritti, le norme e gli atti attuativi e preparatori.

Al paragrafo 10 e 11, il Collegio sancisce l’infondatezza della sollevata eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 1 comma 163 legge n. 208/15 in relazione all’art. 15, comma 2, della legge “costituzionale” n. 243/12 ed agli artt. 76 e 77 Cost. per eccesso di delega e indeterminatezza dei criteri e dei principi fissati dall’art. 1 comma 163 legge n. 208/15.

Quanto alla delega, a riprova del contrario si evidenzia quello che non è evidente solo a chi non lo ha voluto e non lo vuole vedere.

Infatti la Legge di Bilancio stanziava la somma da distribuire al comparto in misura omogenea, ma il regolamento ne muta la destinazione, violando il secondo principio richiamato che impedisce l’inserimento di deleghe nella legge di bilancio. Non è dunque solo il pareggio numerico del bilancio, come ritiene il Collegio la *ratio* del Fiscal Compact ma anche e soprattutto l’equilibrio socio-economico che da questo deriva. Dopo la Destra storica c’è stato, per fortuna, J.M. Keynes.

Infatti varia il criterio della distribuzione omogenea e regionale in una distribuzione disomogenea per l’intera nazione che consente ai primi 100 di fruire del 95 % dell’intero e ai successivi di fruire delle briciole.

Evidente l’alterazione delle condizioni socio economiche e quindi la violazione della delega. I dati effettuali dimostrano che su 167 esclusi ben 37 sono già scomparsi dal mercato.

Il parametro del 95% non è poi minimamente argomentato in alcun atto della consultazione al CDS.

Quanto al differente profilo di illegittimità avente ad oggetto l'indeterminatezza dei criteri e dei principi fissati dall'art. 1 comma 163 legge n. 208/15 erra ulteriormente il Collegio.

Non corrisponde pienamente a verità, infatti, che il Regolamento sia stato emanato ai sensi dell'art.17 comma 2 legge 400 del 1998 previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, e previo parere delle Commissioni Parlamentari.

Il contestato limite ai primi 100, infatti, come provato in atti, non fu mai sottoposto al parere del Consiglio di Stato, ma fu inserito esclusivamente nell'ultima Commissione del Senato da qualche "mano lesta".

Non seguì l'iter stabilito dall'art. 17 comma 2 legge 400 neanche il cambio del peso attribuito alla stessa Auditel, in cui la limitazione al 17% e al 30% nella ultima approvazione del CdM, passò da limitazione nel calcolo del punteggio a semplice limitazione della distribuzione delle risorse, con una decisiva incidenza sulla formazione della graduatoria: oggi il parametro Auditel incide oltre il 50% per i primi 100. Anche questa variazione non è mai stata sottoposta al parere del Consiglio di Stato, siccome inserito nell'ultimo Consiglio dei Ministri, anche il quantum di tale parametro non è stato in alcun modo argomentato in spregio della richiesta del Consiglio di Stato.

Quanto sopra è la cartina di tornasole della bontà della tesi difensiva della odierna ricorrente e del disagio della odierna Appellante.

Come si può affermare di fronte ai fatti/atti come realmente accaduti e rappresentati e alla delega, ampia per stessa ammissione del TAR e delle controparti che tutto sia costituzionale e legittimo?

Il pluralismo, il miglioramento dei criteri qualitativi, l'incentivazione delle tecnologia questi erano e sono gli obbiettivi, ma la realtà è un'altra e oggi meglio di ieri ne abbiamo la riprova nei fatti.

Gli obbiettivi giusti non sono di per sé prova della giustizia/legalità del mezzo o dell'esito; quel che si sostiene in ricorso è la compatibilità con il criterio regionale di ripartizione salva la subordinata di seguito esposta.

La prova concreta del disastro preannunciato e fortemente ostacolato possiamo averla oggi alla quarta domanda di contributi (graduatoria 2019) e due anni dalla prima possiamo dire con certezza, dati alla mano, che il sistema è incostituzionale non essendosi realizzata la previsione che il TAR ha affermato della verificabilità delle regole assegnate: oggi la verifica dimostra come gli stessi obiettivi della 208/2015 non siano stati raggiunti.

Vediamolo nel dettaglio.

Le emittenti Televisive che hanno presentato domanda nel 2016 erano 167 contro le 137 della domanda 2019. Il dato dimostra che invece di garantire il pluralismo questo sistema lo distrugge aumentando il divario tra chi occupa le prime 100 posizioni e le altre e più ancora con il deprecabile art.195 d.l. 34/2020 e legge di conversione e attuativo DM 12 ottobre 2020 .

Chi più ha avuto continuerà ad avere, chi meno ha avuto morirà.

La distanza tra chi è nei primi 100 e si spartisce la fetta maggiore (95%) e “gli altri” costretti a dividersi le briciole (il 5%) aumenta così di anno in anno creando delle posizioni di forza e dominanti difficilmente recuperabili, come i dati stessi dimostrano. Ed il trend è in continuo peggioramento.

Dal 2016 le emittenti televisive in grado di presentare la domanda sono diminuite nel numero di 30 in danno del pluralismo e dell'occupazione nel settore.

Gli obiettivi evidentemente non sono stati raggiunti!

Ai fini del presente motivo a chiarire l'illogicità del parametro usato dal Collegio, e cioè che la specificità ed i principi siano desumibili dall'esito, e quindi da un ex post; anticipiamo parte del terzo motivo.

Sulla graduatoria nazionale non corrisponde al vero quanto affermato dal Collegio ovvero che il DPR 146/2017 terrebbe conto delle differenze di popolazione tra le differenti regioni nell'individuazione dei requisiti minimi di accesso alla domanda.

Quello che non è stato valutato è che un conto è la possibilità di accedere alla domanda, un altro è la formazione nel punteggio.

E' ovvio che la capacità di incidere sulla distribuzione delle somme è ciò che conta perché è quello che fa la differenza.

L'accesso, infatti, non vuol dire punteggio, quello che incide sono le caratteristiche le tipicità di una specifica località.

La gabellata proporzionalità nell'accesso è sicuramente inadeguata ai fini del risultato.

Basta pensare alle differenti condizioni operative che determinano il punteggio.

Se l'accesso è comunque riconducibile ad una scelta volontaria, il punteggio deriva dalle condizioni in cui posso operare che variano da regione in regione.

Quanto diremo più avanti con riferimento alla graduatoria nazionale proverà ulteriormente l'assunto.

Sfugge ancora al Giudice di primo grado la ragione per cui la GRP Media ritiene i criteri di cui all'art. 6 tabella 1 e 2 del DPR 146 in contrasto con gli obiettivi prefissati.

E' la semplice lettura dell' art. 6 comma 2 a fornire la risposta e a fornirne prova lì dove si palesa la distribuzione anomala delle risorse nella misura del 95% alle prime 100 e del solo 5% alle restanti, distribuzione che palesa l' inadeguatezza del sistema a sostenere il pluralismo. Evidente la sproporzione:

Decreto Dir. Mise	Contributi	TV: prime 100	TV: oltre 100
01/10/2018	Stanziamiento 2016	74.771.336,98	3.935.333,53
09/04/2019	Stanziamiento 2017	84.439.803,06	4.444.200,16
14/10/2019	Stanziamiento 2018	41.415.121,05	2.179.743,21
15/05/2020	Extrageittito 2018	33.603.653,06	1.768.613,29
01/06/2020	Graduatoria 2019	40.867.860,37	2.150.940,02
Da Ottobre 2018	Contributi liquidati	275.097.774,52	14.478.830,21

Le emittenti oltre i 100, pur avendo i requisiti per proporre la domanda vengono così penalizzate nella distribuzione. E non a caso il MISE definisce solo le prime 100 "utilmente in graduatoria" come se le altre avessero un *genus* diverso.

Nel dettaglio, se è vero che il sistema ante 2016 andava meglio regolato al fine di introdurre criteri di accesso più stringenti che evitassero la così detta "distribuzione a pioggia", è altrettanto vero che la sola introduzione di parametri "ragionevoli e

giustificati” per l’accesso ai contributi sarebbe stata sufficiente a sortire l’effetto come è stata riducendo il numero dei partecipanti.

Tutti i soggetti partecipanti, infatti, devono avere almeno 8 dipendenti (di cui 2 giornalisti), 11 dipendenti (di cui 3 giornalisti) oppure 14 dipendenti (di cui 4 giornalisti), in funzione della popolazione della regione di appartenenza- criterio meramente quantitativo-.

Altri parametri: non più del 20% di televendite al giorno, due edizioni di telegiornale al giorno, rispetto di tre codici di autoregolamentazione, sui Minori, ecc., costituiscono un criterio già più qualitativo e indicativo di modelli organizzativi.

Questi parametri sono validi per tutti i richiedenti e quindi non si capisce perché in fase di distribuzione debbano subire simile discriminazione.

A prescindere proprio da quella località che si vorrebbe tutelare o si sarebbe dovuta tutelare rispettando la Costituzione.

A tutto ciò concedere, infine, le risorse avrebbero dovuto essere distribuite a tutti gli ammessi in base al rapporto delle risorse con i punteggi conseguiti da ciascuno e non invece secondo la percentuale del 95% ai primi 100 contro il 5% agli altri.

L’eliminazione della distribuzione “a pioggia”, nel senso detto, si è trasformata in una distribuzione ben “mirata a pochi soggetti” che finiscono per essere sempre gli stessi e destinati a restare soli salvo “mangiarsi tra di loro con buona pace del pluralismo”.

L’introduzione delle nuove norme che tutti gli iscritti in graduatoria devono rispettare, ha ridotto il numero delle emittenti televisive commerciali locali percependo i contributi dai 305 soggetti in graduatoria 2015 (ultima con le regole della L.448/98) ai 167 del 2016 (primo anno del nuovo Regolamento). (cfr schema graduatoria con e senza sbarramento del 95%) e ridotti oggi a 130.

Che vi sia una assegnazione delle risorse sproporzionata tra regione e regione lo provano i numeri della graduatoria.

L’effetto della graduatoria unica nazionale, ha generato Regioni che non hanno finanziamenti proporzionati alla loro popolazione.

	Totale abitanti	Dipendenti minimi	Importo totale assegnato negli anni 2016/18	Riparto risultante in base ad abitanti	Percentuale ottenuta rispetto alla divisione in base alla popolazione
Piemonte	4.404.000	11	8.711.698,38	15.353.577,50	56,74%
Puglia	4.077.000	11	29.955.136,23	14.213.563,91	210,75%
Toscana	3.744.000	11	14.624.167,47	13.052.632,64	112,04%
Emilia Romagna	4.448.000	11	17.216.689,64	15.506.973,82	111,03%
Veneto	4.915.000	11	26.333.644,57	17.135.066,62	153,68%
Sardegna	1.658.000	11	6.573.575,76	5.780.252,38	113,72%
Calabria	1.971.000	11	6.151.965,47	6.871.458,05	89,53%
Liguria	1.571.000	11	3.617.555,66	5.476.946,02	66,05%
Marche	1.544.000	11	2.890.959,01	5.382.816,45	53,71%
Lombardia	10.010.000	14	32.741.400,84	34.897.663,66	93,82%
Lazio	5.888.000	14	7.493.042,23	20.527.217,15	36,50%
Campania	5.851.000	14	24.226.400,38	20.398.224,78	118,77%
Sicilia	5.074.000	14	17.486.171,82	17.689.385,16	98,85%
Abruzzo	1.327.000	11	1.869.955,53	4.626.293,67	40,42%
Basilicata	573.694	8	876.372,00	2.000.057,97	43,82%
Friuli Venezia G.	1.221.000	8	2.782.991,48	4.256.747,99	65,38%
Molise	312.027	8	1.096.356,49	1.087.813,52	100,79%

Trentino Alto Adige	1.062.860	8	4.405.155,20	3.705.427,65	118,88%
Umbria	891.181	8	2.015.787,37	3.106.906,57	64,88%
TOTALE	60.542.762,00		211.069.025,53	211.069.025,53	

Da qui si evince che il Piemonte, dove risiede GRP Media, è la più penalizzata, insieme al Lazio mentre la Valle d'Aosta non è neanche rappresentata.

I casi citati in sentenza a riprova del contrario saranno di seguito esaminati.

La citata emittente Videolina, ad esempio, è al secondo posto poiché ha potuto usufruire dei contributi di leggi regionali che le hanno consentito ad esempio di poter aumentare i dipendenti.

Ulteriore considerazione va fatta sulla tipicità della regione Sardegna e Trentino Alto Adige - portate a parametro - siccome oltre alla contribuzione regionale la differenza risiede nella particolarità del tessuto sociale, trattandosi di esempi di regioni di frontiera che non giustificano e non provano la legittimità delle norme. Basta riflettere sull'utilizzo della lingua tedesca in trentino Alto Adige e dell'importanza della lingua Sarda nella regione isolana.

Smentito dai dati è poi l'assunto secondo il quale le emittenti dei bacini più grandi siano già svantaggiate perché hanno più concorrenza. Andrà preliminarmente corretto il numero di 45 emittenti in Lombardia perché nella graduatoria 2019 sono solo 13 mentre è corretto il numero di 5 in Abruzzo.

La concorrenza nella stessa regione garantisce lo sviluppo e la crescita delle Imprese.

La popolazione infatti non guarda o l'emittente locale A o l'emittente locale B ma sempre almeno una delle due e non di concorrenza con le reti nazionali.

Solo se l'insieme dei telespettatori delle emittente locali fosse un insieme determinato e chiuso, in cui se uno appartiene all'insieme A non appartiene all'insieme B, l'esistenza di un nuovo soggetto ridurrebbe l'ascolto degli altri. Ma non è così.

L'ascolto delle tv locali è marginale, rispetto al panorama generale dell'ascolto, oscilla dallo 0,10% allo 0,05% sulla popolazione.

La tipologia dello spettatore della tv locale è particolare e fa sì che sia necessaria una ricchezza di soggetti più ampia possibile, per trovare soggetti interessati alla tv locale e ciò accade più facilmente se il numero di potenziali telespettatori è maggiore e questo è vero anche se ci sono più concorrenti. Nessuno li può prendere tutti in esclusiva e toglierli agli altri.

Pertanto non è nei fatti condivisibile l'affermazione per la quale dove c'è più popolazione c'è più concorrenza ma non danneggia i singoli.

A riprova basta pensare al passaggio dall'analogico al digitale e al web dove da una decina di canali si è passato al triplicare delle offerte, canali, palinsesti, ricezioni, aumenti di concorrenti che non hanno tolto ma hanno aumentato l'offerta in modo che ognuno possa "pescare" e trovare ciò che vuole. Il consumo di tv è aumentato nel suo totale di 2 ore al giorno per telespettatore.

L'abitudine di ascolto e l'interesse verso la tv locale aumenta se c'è un bacino più grande e quindi al contrario di come si crede vanno meglio le tv dove c'è più concorrenza e più attenzione verso la tv locale. Spesso non è questione di allargare la fetta di torta che si conquista ciascuno, ma la dimensione stessa della torta. Resta quindi confermato che il parametro adottato dal Collegio di primo grado; valutazione ex post ha dato esiti negativi.

Non potendo negare la capacità dell'eccezione di definire la lite il Collegio si rifugia nella non manifesta infondatezza.

Passando all'Auditel e ai dati di ascolto.

Si sostiene che GRP Media avrebbe dovuto conoscere l'obbligatorietà dell'iscrizione all'Auditel siccome della stessa parlavano le linee guida del maggio 2016.

L'assunto è errato.

Le linee guida non erano norma e comunque attribuivano al parametro Auditel un peso del 10% sul punteggio di graduatoria che in un calcolo aziendale strategico poteva essere tranquillamente rinunciato senza troppi danni.

Non potendo negare la capacità dell'eccezione di definire la lite il Collegio si rifugia nella non manifesta infondatezza.

2) *Error in iudicando* e vizio di omessa, contraddittoria motivazione sul secondo motivo di ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti nonché sul terzo motivo dei secondi motivi aggiunti notificati il 24.04.2019, in relazione agli artt. 3, 21 e artt. 81 e 97 I comma, 117 Cost in richiamo alla l. Cost. 1/2012 e l. 243/2012. Sussumibile anche quale vizio di ragionevolezza ie/o di legittimità. Omessa e contraddittoria motivazione sulla violazione delle norme della UE e della legge nazionale in tema di concorrenza in relazione all'illegittimità del DPR 147/17 e norme derivate. Sussumibile anche nella valutazione del vizio costituzionale di ragionevolezza.

2a) Il Collegio giudicante, sull'esaminare il primo motivo di ricorso veniva ritenuto di implementare il suo esame argomentando anche in punto di "irragionevolezza". Superando la questione nella base dell'ampia discrezionalità derivata dalla delega che nella specie sarebbe stata "correttamente esercitata". L'erroneità dell'assunto del Collegio in relazione agli artt. 76 e 77 Cost. è stata già sopra argomentata.

Il Collegio come detto è stato però fuorviato dal mancato apprezzamento della catena normativa.

Il vizio infatti origina dal contrasto con la l. Cost. n. 1 del 20.04.2012 di cui la l. 243 del 24.12.2012 è attuativa.

In quanto tale la l. 243/2012 assume la valenza di legge "interpretativa" e quindi specificativa dei criteri di redazione delle norme direttamente discendenti – leggi, DPR e DM. La "località/settorialità" della normazione successiva e connessa dunque è vizio rescindente delle stesse.

Non è dunque conforme al dettato costituzionale la "nazionalizzazione" che si realizza surrettiziamente con norme regolamentari viziate, è dunque *ab origine* viziata e non ricomprendibile neppure a voler accedere alla tesi "dell'ampia discrezionalità" e proprio in relazione alla correttezza dell'esercizio.

2b) Il criterio adottato dal Collegio di valutare la sufficiente determinazione dei "principi e criteri" della delega trova qui conferma la sua erroneità.

Il motivo di ricorso al TAR è stato sostanziato da tre argomenti relativi a:

- graduatoria nazionale

- obbligo di contrattare con Auditel
- violazione della concorrenza

1) quanto alla graduatoria nazionale il Collegio così opina.

Il criterio “localistico tiene conto delle notevoli diversità tra le Regioni è assicurato dal DPR 146/17 nel prevedere tre fasce di requisiti in proporzione al numero di abitanti di ogni Regione e che l’art. 163 della l. 205/15 ha delegato al MISE l’adozione di un Regolamento ex l. 400/88 contenente “ampi margini di discrezionalità nella scelta di procedimenti e criteri per la ripartizione del fondo. Da questi si ricava che in Lombardia vi è una TV locale ogni 222.640 abitanti (10.018.806: 45 TV) e in Molise una RV Locale ogni 261.056 abitanti (1.305.283:5 TV). Ma ad usare numeri corretti la Lombardia ha 13TV che fanno 770.678 utenti. La competizione dunque non è più forte in Lombardia, che in Molise a tacere del fatto che quest’ultima gode di benefici regionali il che conferma la carenza di istruttoria e l’irragionevolezza del sistema.

Quel che il numero non dice è il diverso tessuto socio economico delle due Regioni e delle altre. Basterebbe per ora guardare il PIL della Lombardia e del Molise come delle altre regioni per percepire l’importanza del criterio non meramente numerico. Anche qui il Collegio evitò di definire il concetto di località che pure è evidente in riferimento all’art. 1 e 160 ss l. 20/15 in riferimento alla l. 198/16 “al sostegno pubblico ... per l’emittenza televisiva locale”.

Con la “volontaria” eterogenesi dei fini il concetto di località, regionalità requisito non come relativo alla sede di impresa e all’ambito di diffusione, viene trasformato in graduatoria nazionale senza neppure le necessarie compensazioni.

Basti pensare che il DPR 146/17 all’art. 3.1 consente che “le emittenti televisive possono presentare singole domande per ogni Regione alle quali operano e per ogni marchio di cui sono titolari”.

È evidente l’alterazione di ogni graduatoria che non tenga conto della potenzialità di implementazione da un lato e risparmio costi dall’altro di emittenti presenti in più Regioni. Della lesione della concorrenza tratteremo più avanti.

2c) Quanto all’Auditel

Una completa analisi degli statuti delle Associazioni intervenute a delle Confindustrie di settore.

Convalideranno l'eccezione conflitto di interessi delle stesse confermando l'eccezione carenza di terzietà e indipendenza dell'Auditel per quanto attiene le TV locali/regionali.

Tale carenza è stata negata dal Collegio di prime cure sulla base di tre erronee valutazioni.

Che il criterio Auditel ha un peso limitato al 17% rispetto all'area A.

In realtà solo nell'ultimo CDM il peso aumentò al 17% sino ad arrivare quindi al totale del 30%, con anche la variazione finale del suo peso sulla graduatoria, passato al 100% del suo valore.

Altre cose non vengono dette. Sul punto il Consiglio di Stato su richiesta del Mise in data 03.07.2017 aveva chiesto chiarimenti che non ha ricevuto.

Pertanto ribadisce:

- punto 26) del 04.05.2017...*sembra di difficile applicazione il riferimento ai dati Auditel, soprattutto considerando che si tratta di sede locale, riferendosi solo ai soggetti che hanno già chiesto di aderire alla rilevazioni e misurandosi comunque i contatti giornalieri senza fare riferimento alla qualità dell'informazione resa. Non sembra poi espressamente prevista l'esclusione di rilevazioni effettuate durante televendite, trasmissioni vietate ai minori o programmi di cartomanzia e simili.*

Nel determinare la graduatoria generale il dato non entra con la percentuale indicata nella tabella 1, ma in valore assoluto dell'area B altro cambiamento immotivato e inspiegabile dell'ultimo minuto.

È un numero assoluto e strategico per entrare tra i primi 100 che poi si spartiscono il 95% delle risorse.

La percentuale del 17% e poi del 30% è applicata solo in fase di distribuzione delle risorse.

Il punteggio totale è quello che determina la posizione in graduatoria, con la conseguente inclusione od esclusione tra i primi 100. In punto di ragionevolezza è evidente la carenza di una fase transitoria necessaria, per altro richiesta

esplicitamente nel parere del Consiglio di Stato. Anche per questo parametro manca ogni giustificazione.

Sulla motivazione si enfatizza il servizio Auditel come indice di qualità. Invero l'Auditel registra meri contatti su base numerica senza indicare se: news, culturali, musica classica o leggera, teatro. Tutto uguale pentole, sexy e tarocchi.

Queste ultime tipologie sono probabilmente le più gettonate.

Quanto alla terzietà viene argomentato che gli associati Auditel sarebbero in conflitto tra loro. Telemolise c/ Mediaset, GRP c/ Rai; manca Davide e Golia.

Piuttosto tra le locali c'è conflitto ed è quello che ha generato la censurata regolamentazione.

Non ci risulta di aver poi eccepito su errori o carenze procedurali.

È paradossale osservare che la “pioggia” cadeva su tutte le singole Regioni ove più ove meno con criteri semplici e assai analoghi, mentre - la vendetta di Fantozzi - oggi la pioggia cade sui privilegiati.

2d) Quanto alla concorrenza.

Si deve lamentare la carenza se non pure l'omessa motivazione.

Il Collegio limita ad affermare: “sulla violazione delle regole di concorrenza europee non sono state accompagnate dall'allegazione di prove in ordine al fatto che Auditel abbia in qualche modo danneggiato la ricorrente”.

Conviene qui riprodurre quanto argomentato in ricorso: La concorrenza appare sotto più profili violata dalle formazioni impugnate. In primo luogo non si può non osservare che all'Auditel venga riconosciuto un vero e proprio monopolio.

Infatti le considerazioni legittimanti dell'Auditel contenute nel citato rapporto Agicom del 2017 debbono ritenersi superate dalla intervenuta costituzione di un vero e proprio monopolio poiché da un lato ogni emittente televisiva, qual che sia la sua dimensione, sarà obbligata a contrarre con l'Auditel e non con altri soggetti pur presenti nel mercato. Palese la violazione dell'art. 117 TFEU poiché in Europa vi sono altri soggetti che svolgono le stesse funzioni.

E più si tratterà di un soggetto privato che nella sua compagine societaria non contiene sufficiente e proporzionale rappresentanza delle realtà locali ingenerando

conflitti di interesse (cfr 1997 del 236/17 Agicom). Il monopolio infine produrrà servizi a minor costo per i soci maggioritari, i quali ammortizzeranno i costi dell'Auditel con l'incremento delle entrate derivanti dai nuovi contraenti obbligati paganti, ma non associati e quindi non percepenti alcun dividendo.

L'Auditel infatti da in appalto sia la rilevazione che l'elaborazione dei dati.

Varrà infine la pena di osservare come, peraltro già patentato in filigrana dal CdS, la coniugazione del monopolio Auditel a compagine oligopolistica con la graduatoria nazionale configurerebbe certamente un'ipotesi di illegittimi aiuti di Stato, premendosi in contrasto con l'art. 107 TFUE, che vizia il DPR di legittimità per violazione di norma gerarchicamente superiore.

Emergono tuttavia altri elementi gravi distorsivi della concorrenza.

Stante infatti la concorrente potestà normativa ex art. 117 Cost., molte Regioni hanno previsto l'erogazione di contributi in favore delle emittenti locali regionali. Non tutte le Regioni hanno emanato tali norme, né queste sono uniformi. Ora il precedente sistema di erogazione dei benefici su base regionale questo non aveva effetti discorsivi gravi nel bacino di utenza, ma varata una graduatoria nazionale l'effetto discorsivo della concorrenza sarà inevitabile e grave.

Alcuni soggetti avranno vantaggio già solo nell'aver un posto tra i 100 in relazione ai contributi già ricevuti e/o una maggior quota di benefici, rispetto a chi pur nei 100 non né ha goduto.

Ed ancora tra le emittenti locali ve ne sono alcune che hanno più di un'autorizzazione nelle stesse Regioni o in altre; non c'è bisogno di un'espressa consulenza tecnico economica per verificare come le sommatorie contributi statali + contributi regionali consolidati + contributi maggiori ex DPR 146/17 e DM Mise + contributi regionali per n. di emittenti ammesse produca effetti discorsivi del mercato, al limite di posizioni dominanti certamente a livello regionale, nei confronti di concorrenti che non fruiscano in tutto od in parte degli effetti di cumulo.

A tacer della circostanza che a produrre tali effetti sono fondi pubblici.

La violazione degli artt. 101 ss e 117 del TFUE e delle norme interne a titolo della concorrenza sono palesi, come sotto altro profilo evidente l'illegittimità degli atti impugnati per irragionevolezza, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, contraddittorietà con i principi delle norme più volte citate da cui prende origine il disegno riformatore.

Ne infine allo stato delle cose, perché i livelli qualitativi dell'informazione locale e delle qualità culturali in generale e locale dei programmi mandati in onda dai soggetti privilegiati sia tale da farne una "categoria a parte". Chiara è invece la fruizione dell'Auditel nel piano di riordino, creare le condizioni per i 100 in graduatoria per aver più potere contrattuale nei confronti degli inserzionisti e tali venditori così minimizzando il sovracosto del contratto di servizi con Auditel.

Basti qui sottolineare: la distorsione derivante dal concorso, per le TV esercenti nelle quattro Regioni citate, tra contributi statali e regionali del quale non si è tenuto conto e che è destinato a perpetuarsi.

Del monopolio detenuto da Auditel in Italia ente privato, controllato da Enti privati.

Il già provato meccanismo perverso adottato ha eliminato c/a 75 concorrenti e che con l'applicazione delle norme Covid - 19 aggraverà la situazione portando all'estinzione tutti gli altri, ovviamente meno 100.

Nessun riferimento poi alle recenti specifiche osservazioni dell'AGCM e a quelle del CdS in sede consultiva.

Tutto quanto sopra esposto ovviamente è ha valere per quanto attiene al ricorso introduttivo e ai due seguenti motivi aggiunti.

Quanto agli eccepiti vizi di costituzionalità è evidente ormai, come essi siano non manifestamente infondati e in grado di risolvere la lite.

Ovviamente ai sensi dell'art. 1 legge costituzionale 1/1948 l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito potrà ex officio, anche rimodulando l'eccezione, rilevare l'incostituzionalità delle norme impuginate.

Sulla domanda cautelare

Ai sensi di legge l'eccezione di costituzionalità può essere sollevata e rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo e quindi anche in sede cautelare.

Sul *fumus* ci si riporta quanto ampiamente dedotto ed argomentato.

Sul *periculum in mora*.

Il susseguirsi delle graduatorie basate sull'illegittimo disequilibrio delle erogazioni crea e aggraverà il gap tra emittenti, soprattutto nella medesima regione, difficilmente recuperabile.

Fino ad oggi alle prime 100 in graduatoria sono stati distribuiti 274.000.000,00 per i contro i 14.000.000,00 destinate a quelle oltre i 100.

Chi più ha seguirà ad ottenere perché grazie alla contribuzione si rafforzerà a discapito di chi meno ottiene e meno otterrà.

Compreso il 2019 in Piemonte: Teleradio City ha ottenuto 3.681.329,00 - Tele Cupole 3.018.874,00 - Rete Sette 2.023.284,00 - GRP MEDIA 239. 633,00.

Il gap prima della applicazione della graduatoria 2019 della ricorrente è pari ad 1.184.211,00 e si aggraverebbe ulteriormente.

Il danno è tale da incidere sul diritto tutelato dall'art. 41 Costituzionale secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza ex art 700 cpc.

Il settore televisivo è caratterizzato da un equilibrio fisico di tipo "instabile", cioè le maggiori entrate di un soggetto riversandosi sul palinsesto e sul prodotto aumentano la differenza con gli altri soggetti in concorrenza. Solo in presenza di investimenti ulteriori ed estranei alla gestione il soggetto soccombente può recuperare un equilibrio di concorrenza. La tutela risarcitoria è inadeguata al caso di specie siccome una emittente che perde il passo, lo cede definitivamente e quello che eventualmente risorgerà, ammesso e non concesso, sarà altro.

Ma la tutela cautelare è oggi ancor più necessaria alla luce del pronunciamento dell'AGCM che segna un punto di svolta, una voce autorevole che invita l'Amministrazione a riflettere sulla lesione della concorrenza che la norma produce. Se è vero che la fase cautelare non può anticipare il giudizio di merito, nel caso è ragionevole valutare la possibilità che questo parere modifichi il giudizio di merito e quindi sia utile una pausa di riflessione.

Un intervento cautelare è necessario anche alla luce di quanto detto in merito all'art.195 d.l. 34/2020 e legge di conversione nonché al DM 12 ottobre 2020 siccome lo stesso è prova che il distorto sistema di contribuzione sta condizionando tutto il sistema.

Fermarsi servirebbe a tutti per non continuare ad errare e ad elargire somme, difficilmente recuperabili in danno rilevante all'interesse pubblico di cui poi la Corte dei Conti dovrà occuparsi.

Non è poi vero che i danni siano più gravi per soggetti che negli ultimi 18 mesi abbiano incassato i milioni sopra indicati. Diventa offensivo sostenere che con 274 milioni percepiti sia più difficile affrontare il Covid che con 14 milioni ricevuti dalle emittenti oltre i 100!

Tutto quanto sopra esposto, si insiste affinché l'Ill.mo Collegio Voglia concedere la misura cautelare ex art. 55 c.p.a. ritenuta più idonea a tutelare l'interesse della ricorrente fissando ex art. 55 comma 10 c.p.a. l'udienza di discussione del merito del ricorso ai fini della sollecita definizione dello stesso.

Tutto quanto sopra premesso GRP Media srl *ut supra* rappresentata, difesa e dom.ta

RICORRE

All'Ecc.mo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale affinché, previo accoglimento della proposta domanda cautelare,

Voglia:

-rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per la delibazione delle eccezioni sopra illustrate non manifestamente infondate e rilevanti ai fini del decidere;

-in via gradata, ove fosse possibile una lettura costituzionalmente vocata delle norme di legge e regolamentari **accogliere** il presente ricorso in appello e per l'effetto annullare/riformare la sentenza n. 2814/2020 emessa in data 4.12.2019 dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma Sezione Terza nel ricorso R.G. 6605/2018, pubblicata in data 3.03.2020 e mai notificata; con ogni consequenziale statuizione nel merito. Con riserva di presentare memorie e documenti nei termini di legge e richiedere l'autorizzazione alla notifica per mezzo

di pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio. Con vittoria di spese di lite e compensi professionali anche del primo grado.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e il C.U. dovuto e versato è pari ad € 975,00.

Salvis juribus.

Avv. Roberto Zazza

Avv. Fabrizio Magliaro